

Repertorio n. _____



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

Contratto per l'affidamento della gestione dei servizi bibliotecari del Sistema Bibliotecario di Fano (biblioteca Federiciana e mediateca Montanari) e del servizio di Agenzia Giovani per 3 (tre) anni rinnovabile per ulteriori tre anni. CPV 92511000-6 CIG n. _____ – Numero gara _____

Repubblica Italiana

L'anno _____ questo giorno _____ del mese di _____, avanti a me dott.re _____, Segretario Generale del Comune di Fano e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, attesto che i seguenti signori mi hanno chiesto di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica:

1) dott. _____, nato a _____ il _____, che interviene alla stipula in qualità di Funzionario P.O. Settore VII - Servizi Educativi, Cultura e Turismo, come risulta dal provvedimento sindacale n. _____ del _____, in rappresentanza e per conto dell'Amministrazione Comunale e dell'art. 107, del Decreto legislativo n. 267/2000;

2) sig. _____, nato a _____ il _____ e residente in _____ via _____ n. _____, codice fiscale _____, il quale interviene alla stipula del presente atto nella sua qualità di _____ della ditta _____,

con sede in _____, giusto quanto risulta dalla visura telematica del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigiano e Agricoltura di: _____, agli atti del Comune di Fano.

Essi Signori della cui identità personale e qualifica io Segretario comunale mi sono personalmente accertato, mi hanno richiesto di fare risultare dal presente atto quanto segue:

Premesso che:

- con determinazione a contrattare n. _____ del _____ del Funzionario P.O. Settore VII - Servizi Educativi, Cultura e Turismo, veniva approvato l'impegno di spesa per l'affidamento dei servizi bibliotecari del Sistema Bibliotecario della Città di Fano (biblioteca Federiciana e mediateca Montanari) e del servizio di Agenzia giovani, dal _____ 2022 al _____ 2025 (tre anni) con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni ed eventuale opzione di proroga per un massimo di mesi 6, ex art.106 comma 11 D.Lgs 50 del 2016 e ss. mm. e ii., per un valore complessivo stimato dell'intera procedura di gara pari ad € 136.104,88 di cui € 13.000,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di €. 1.971.789,12 (IVA esclusa), di cui € **985.894,56** per anni 3 , € **985.894,56** per l'eventuale opzione di rinnovo e € **164.315,76** per l'eventuale proroga di 6 mesi;
- la spesa complessiva è regolarmente finanziata con imputazione alla voce di bilancio, impegni n. 2022/....., 2023/....., 2024/....., 2025/.....;
- che con determinazione del responsabile della CUC n. ____ del _____ si procedeva all'approvazione degli atti di gara e all'indizione della procedura di

gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art..... con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi.....

- Responsabile Unico del presente procedimento è il dott. Danilo Carbonari – Funzionario P.O. presso il Settore Servizi Educativi, Cultura e Turismo del Comune di Fano;

.- il presente appalto di servizio, è così codificato: CIG _____ – Numero gar, _____;

- a seguito di seduta di gara mediante procedura aperta effettuata in data, si perveniva alla proposta di aggiudicazione a favore della, con sede in Via

-, come risulta dal relativo verbale;

- che ai fini dell'efficacia del contratto, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016, è stata acquisita:

- la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite il sistema Avcpass predisposto dall'ANAC, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionale ed economico e finanziario della suddetta ditta;

- visura della C.C.I.A.A., effettuata tramite collegamento informatico;

- ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 210/2002, convertito dalla legge n 266/2002, è stato acquisito il DURC on line , dal quale risulta che la ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (matricola INPS n. _____, INAIL n. _____);

- che a carico dell'impresa _____ non risultano situazioni ostative alla stipula di contratti con pubbliche amministrazioni, come risulta dalla visura

presso il casellario informatico dell'ANAC, acquisita agli atti;

- che il Comune di Fano, ai sensi dell'art.87 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ha richiesto le informazioni prefettizie antimafia, nei confronti dell'impresa ----- mediante consultazione della B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia) ed è pervenuta informazione antimafia liberatoria, ai sensi dell'art. 88 comma 1 del D.lgs. n. 159/2011 in data _____ prot _____ n. _____ Prefettura-UTG _____

- che alla data di stipula del presente contratto, non sono ancora pervenute le informazioni antimafia richieste in data mediante consultazione della banca dati nazionale unica ai sensi dell'art.87 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., pertanto, in applicazione di quanto previsto dall'art.92 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorso il termine di 30 gg dalla richiesta, si procede alla stipula del contratto sottoposto a condizioni risolutiva espressa;

- l'affidatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. ____ che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, comunicazioni antimafia interdittive di cui all'art.84 del D.lgs. 159/2011;

- che è stata chiesta ed ottenuta la comunicazione dell'impresa appaltatrice, resa ai sensi del D.P.C.M. 11.05.91 n. 187 *(solo nel caso di società capitali)*;

- che l'Appaltatore ha sottoscritto, prima della stipula del contratto, la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n.

159 del 10 luglio 2012);

- con determinazione n. del del Responsabile della CUC si procedeva all'aggiudicazione definitiva del presente servizio, alla ditta , con sede in Via - , per un importo di € oltre € per oneri della sicurezza indicati dalla stazione appaltante non soggetti a ribasso, per un totale contrattuale di €;

- con determinazione n. del del Funzionario P.O. presso il Settore Servizi Educativi, Cultura e Turismo del Comune di Fano si è proceduto alla presa d'atto dell'intervenuta aggiudicazione definitiva di cui sopra;

- l'Avviso di aggiudicazione della procedura di gara è stato pubblicato in Amministrazione trasparente e all'Albo Pretorio on-line dal , sulla G.U.U.E. n. 201./S ...-..... del e sul sito dell'Osservatorio Regionale – Servizio Contratti Pubblici (codice);

- che il “termine dilatorio” di cui all’art. 32 co.9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è scaduto in data.....

- che ai sensi dell'art. 76 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva è stata comunicata in data , Prot. n. alle altre ditte concorrenti;

- che il Funzionario P.O. presso il Settore Servizi Educativi, Cultura e Turismo del Comune di Fano firmatario del presente contratto dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che alla data di stipula del presente contratto, non sono

state attivate nuove convenzioni e/o accordi quadro Consip per l'affidamento del presente servizio;

- ai fini tutti del presente contratto, il sig., quale legale rappresentante della ditta, dichiara di aver eletto domicilio presso.....

Tutto ciò premesso e ratificato dalle parti contraenti, come sopra costituite, che dichiarano di tenere e valere la suesposta narrativa come parte integrante e dispositiva del presente contratto, le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 – Oggetto e ammontare dell'appalto

Il dott....., in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Fano che rappresenta, affida alla ditta , con sede in Via - , che in persona del suo costituito rappresentante accetta, la gestione dei servizi bibliotecari del Sistema Bibliotecario di Fano (biblioteca Federiciana e mediateca Montanari) e del servizio di Agenzia Giovani per 3 anni, presumibilmente dal 01 ottobre 2022 con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni ed eventuale opzione di proroga per un massimo di mesi 6, ex art.106 comma 11 D.Lgs 50 del 2016 e ss. mm. e ii., come dettagliatamente prescritto nei documenti facenti parte del progetto del servizio posto a base di gara e nel rispetto dell'Offerta tecnica e economica presentata.

L'oggetto del presente contratto è, quindi, rappresentato da tutti gli oneri ed obblighi indicati nei documenti progettuali ed è integrato dai contenuti

caratterizzanti l'offerta tecnico-qualitativa costituita dalla relazione presentata in sede di gara dall'appaltatore.

L'importo del servizio ammonta ad € oltre a € per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale contrattuale di € (euro virgola centesimi), oltre Iva.

Art. 1 bis) Opzioni esercitabili dalla Stazione Appaltante

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esercitare le opzioni previste all'art. 7 del capitolato speciale d'appalto.

Art. 2 – Documenti facenti parte integrante del contratto

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione del presente contratto, le parti di comune accordo, rinviando al contenuto e tenore dei seguenti documenti:

- Capitolato Speciale d'Appalto per la gestione dei servizi;
- Determinazione a contrattare n. del del Dirigente Settore Cultura e Turismo;
- Determinazione di approvazione atti di gara e indizione della procedura n. ____ del ____ del Responsabile della CUC;
- Verbali di gara;
- Offerta tecnica dell'Aggiudicatario;
- Offerta economica dell'Aggiudicatario;
- Determinazione n. del del Responsabile della CUC, di aggiudicazione dell'appalto.

- Determinazione n. del del Funzionario P.O. presso il Settore Servizi Educativi, Cultura e Turismo del Comune di Fano, di presa d'atto dell'intervenuta aggiudicazione definitiva;
- DUVRI.

Tutti i documenti sopra citati sono agli atti del Comune di Fano e le parti dichiarano consensualmente di conoscere e di aver accettato mediante sottoscrizione digitale degli stessi contestualmente al contratto, che materialmente allegati ne fanno parte integrante e sostanziale.

Art. 3 – Durata dell'appalto

L'appalto avrà durata di anni 3 (tre) a decorrere dal _____ 2022 al _____ 2025 con opzione di ulteriori anni 3 (tre) dal _____ al _____, ed eventuale ulteriore proroga tecnica di un massimo di 6 (sei) mesi.

Qualora la Ditta aggiudicataria dovesse disdettare il contratto prima della naturale scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, come tali riconosciuti dall'A.C., questa potrà rivalersi totalmente, a titolo di penale, sulla garanzia fidejussoria come indicato nel successivo art.

Alla Ditta aggiudicataria, verificatosi il caso di cui al capoverso precedente, verranno addebitate le maggiori spese eventualmente derivanti dall'assegnazione della gestione ad altri, e ciò fino alla originaria scadenza del contratto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente, con atto motivato, in toto o in parte dagli obblighi derivanti dalla presente stipulazione, dandone preavviso alla Ditta aggiudicataria con un anticipo pari ad almeno 30

gg. con PEC.

Art. 4 - Fatturazione e pagamento

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato su presentazione di regolari fatture mensili regolari fatture mensili con l'indicazione del numero di ore effettivamente svolte e del numero degli operatori incaricati per ciascun servizio professionale oggetto di affidamento.

Le fatture dovranno essere mensili e posticipate ed emesse solo dopo l'approvazione da parte del DE di tutte le commissioni di servizio e distinte mensili riepilogative.

Le fatture, dovranno obbligatoriamente contenere:

- a) il Codice Identificativo Gara (C.I.G.)
- b) numero impegno di spesa e relativo capitolo;
- c) il Codice Univoco Ufficio (CU): UFUD0S.

Le fatture inoltre riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

In caso di RTI le fatture dovranno essere emesse dalla capogruppo.

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del Decreto 3 aprile 2013 n. 55 del MEF. Le fatture arriveranno, pertanto al servizio competente attraverso il Sistema di Interscambio (S.d.I.) gestito dall'agenzia delle Entrate.

L'Amministrazione comunale verificherà la regolarità dell'appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

L'Appaltatore, con la stipula del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.

L'Appaltatore si impegna a comunicare nei termini stabiliti all'art. 3, c. 7 della predetta legge n. 136/2010 e s.m.i., gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'impegno è esteso ad ogni ulteriore modifica relativa ai dati trasmessi. L'inottemperanza all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari con le modalità di cui sopra comporterà per l'Appaltatore, fatta salva la clausola di risoluzione contrattuale, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disposte dal successivo art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 5 – Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, su istanza dell'Appaltatore sarà dovuta una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare nei termini che seguono.

Saranno riconosciute un numero di 3 anticipazioni singole (pari al 20%), scadenzate su ciascun anno, da erogare:

- in proporzione all'importo contrattuale delle prestazioni obbligatorie del singolo anno di esecuzione del contratto di appalto, al netto del ribasso d'asta;
- per quanto riguarda la prima annualità entro quindici giorni dalla stipula del contratto previa costituzione di corrispondente garanzia autonoma di durata annuale, da svincolarsi ad avvenuto accertamento di conformità da parte del Direttore di esecuzione del contratto delle prestazioni;

- per quanto riguarda le annualità successive, con riferimento a ciascun anno, entro quindici giorni dalla costituzione di corrispondente nuova garanzia autonoma di durata annuale, da svincolarsi ad avvenuto accertamento di conformità da parte del Direttore di esecuzione del contratto delle prestazioni svolte nel corso dell'anno precedente;

Art. 6 – Revisione dei prezzi

È ammessa la revisione dei prezzi a partire dalla seconda annualità, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Art. 7 – Garanzia definitiva

L'Affidatario, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha prestato cauzione definitiva dell'importo di € _____ (euro _____), mediante polizza fidejussoria n. _____ della Compagnia _____ - Agenzia di _____ – via _____ n. ____ – cap _____, emessa in data _____.

Detta cauzione verrà svincolata progressivamente secondo le modalità ed i limiti previsti dall'articolo 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

All'Affidatario è stata restituita la cauzione provvisoria di € _____ (euro _____), per la quale, sottoscrivendo il presente contratto, rilascia ampia e liberatoria quietanza.

Art. 8 – Coperture assicurative a carico dell’Affidatario

L’Appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni di qualsiasi natura, diretti e indiretti, arrecati a persone, cose, opere e materiali, sia del Comune che di terzi, derivanti dal comportamento del personale adibito ai servizi appaltati, anche nel caso di danni provocati da negligenza o da una non corretta custodia. A tale scopo l’Appaltatore ha stipulato idonea polizza assicurativa ai sensi dell’art. _____ del capitolato speciale d’appalto, polizza RCT/RCO n. _____ del _____, emessa dalla Compagnia _____ (Agenzia _____).

Il mancato rinnovo da parte dell'appaltatore della suddetta polizza, alla scadenza del _____, teso a garantirne la validità e l'efficacia per tutta la durata del presente contratto, è considerato grave inadempimento che costituisce clausola risolutiva espressa ai *sensi* dell'art. 1456 del C.C.. In particolare, l'appaltatore dovrà presentare prima della scadenza della polizza una specifica dichiarazione della compagnia di assicurazione che attesti l'avvenuta proroga / rinnovo dell'assicurazione senza altre modifiche alle condizioni e/o massimali attualmente stabiliti.

Le polizze assicurative dovranno essere consegnate dall'affidatario al Comune prima dell’inizio dell’appalto.

Art. 9 - Subappalto o cessione del contratto

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all’affidatario, trattandosi di

contratto ad alta intensità di manodopera. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

È fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva / cauzione.

Art. 10 - Penali

Qualora si verificassero da parte dell'Appaltatore, durante il periodo di esecuzione delle attività prestazionali oggetto del presente contratto, inadempienze e/o violazioni e ritardi agli obblighi contrattuali, e fatto salvo il diritto dell'appaltatore stesso a presentare le proprie controdeduzioni, il Comune di Fano procederà all'applicazione di penalità per inadempienze contrattuali di cui all'art. 28 del Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 11 - Verifiche e controlli da parte del committente

Il servizio sarà oggetto di verifica di conformità emessa dal direttore dell'esecuzione del contratto così come previsto e disciplinato dall'art 102 del Dlgs 50/2016.

Art. 12 - Risoluzione del contratto e facoltà di recedere dal contratto

Il contratto d'appalto può essere risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice

Civile – la risoluzione del contratto si verifica di diritto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni quando si verifichi:

- abbandono dell'appalto, salvo sia dovuto a causa di forza maggiore;
- ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o di regolamento relative al servizio;
- contegno abitualmente scorretto verso il pubblico da parte dell'aggiudicataria o del personale adibito al servizio;
- inosservanza da parte dell'aggiudicataria di uno o più impegni assunti verso l'A.C.;
- compimento di atti fraudolenti dal parte dell'Aggiudicataria;
- violazione alle leggi, norme, regolamenti a tutela dei lavoratori impiegati nei servizi;
- accertata evasione fiscale o frode dell'aggiudicataria;
- fallimento, o sottoposizione a procedura concorsuale dell'aggiudicataria;
- cessione non autorizzata ad altri, sia diretta che indiretta, dei diritti e degli obblighi inerenti il presente appalto;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai termini dell'art.1453 e segg. del C.C.

In base all'art.108 del D.Lgs n.50/2016 la stazione appaltante può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art.106, c.1, lettere b) e c) sono

state superate le soglie di cui al c.7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'art.106, c. 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'art.106, c.2, sono state superate le soglie di cui al medesimo c.2, lettere a) e b);

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art.80, c.1, sia per quanto riguarda i settori ordinari, sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art.136, c.1;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

La stazione appaltante deve risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art.80.

In caso di risoluzione del contratto l'aggiudicataria dovrà risarcire i danni

prodotti all'A.C. o a terzi.

L'A.C., fatti salvi i maggiori danni, potrà, inoltre, rivalersi sulla cauzione:

- a copertura delle spese conseguenti al ricorso d'ufficio a terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento dell'aggiudicataria;
- a copertura delle spese di indizione di una nuova gara per il riaffidamento della gestione dei servizi oggetto dell'appalto, in caso di risoluzione anticipata del contratto.

In caso di risoluzione del rapporto contrattuale l'aggiudicataria mantiene l'esigibilità dei crediti nei confronti dell'A.C. per tutte le prestazioni regolarmente effettuate; su tale credito l'A.C. potrà rivalersi per l'applicazione delle penalità previste dal presente Capitolato.

La risoluzione del contratto verrà disposta con atto formale e dovrà essere regolarmente notificata all'aggiudicataria secondo le vigenti disposizioni di legge. A carico dell'aggiudicataria rimangono le eventuali maggiori spese per l'aggiudicazione dell'Appalto ad altro contraente. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 13 - Clausola di risoluzione anticipata in caso di sopraggiunte convenzioni Consip.

Ai sensi e per effetto dell'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135, il Comune di Fano

si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche, tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, co. 3 della L. 23/12/1999, n. 488.

Art. 14 - Clausola risolutiva espressa *(eventuale)*

Il Comune di Fano risolverà il presente contratto in modo immediato ed automatico qualora, dalle informazioni di cui all'art. 84, comma 3 del D.Lgs. 159/2011, rilasciate dalla competente Prefettura, ai sensi dell'art. 91 del medesimo decreto legislativo, che perverranno successivamente alla stipula, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto che il Comune di Fano si riserva la più ampia discrezionalità nella valutazione delle suddette informative antimafia prefettizie e che, in caso di risoluzione del contratto per le cause suddette, all'appaltatore spetterà esclusivamente il compenso per le prestazioni svolte fino al momento della risoluzione, con espressa rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa di compensi, corrispettivi, indennizzi e risarcimenti a fronte del recesso verso il Comune di Fano.

Art. 15- Cessione dei crediti

In caso di cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, nonché il disposto di cui all'art. 106 comma 13 del d. lgs. 50/2016. Ai fini dell'opponibilità, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione Comunale. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili qualora l'Amministrazione Comunale non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'Amministrazione Comunale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto d'appalto in oggetto, con esso stipulato.

Art. 16 – Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15

giugno 2015, n. 81.

Art. 17- Rispetto del contratto di lavoro e soci volontari

In base all'art.30, c.4 D.lgs. 50/2016, al personale impiegato nel servizio oggetto dell'appalto, è applicato il C.C.N.L. in vigore per il settore e per la zona in cui si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, e comunque nel rispetto di quanto dichiarato in sede di offerta.

In base all'art.30, c.5 D.lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo della ditta nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante potrà intervenire, anche in corso di esecuzione del contratto, con la procedura individuata dall'art.30 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016, a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, sino a concorrenza delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.

Potrà essere utilizzato, nel rispetto della vigente normativa in materia di

assicurazione contro gli infortuni e di sicurezza sul lavoro, personale volontario e/o tirocinante, in possesso dei certificati d'idoneità fisica, che svolga la propria attività ad integrazione e non in sostituzione del personale assegnato al servizio. L'Appaltatore in tal caso, si impegna a trasmettere periodicamente ai Servizi competenti dell'Amministrazione l'elenco nominativo dei volontari e dei tirocinanti, corredato dalle specifiche d'impiego, dai certificati di idoneità e dalle garanzie assicurative.

Art. 18 - Obblighi dell'Aggiudicataria

L'Aggiudicataria è sempre responsabile verso l'Appaltante e verso terzi dell'esecuzione dei servizi assunti, delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato, nonché all'ottemperanza di tutte le norme di legge in vigore che disciplinano l'esecuzione degli appalti e i rapporti con la Pubblica Amministrazione.

- L'Aggiudicataria ha l'obbligo di fornire all'Appaltante la documentazione necessaria ad appurare l'effettiva ottemperanza degli obblighi di cui sopra.
- L'Aggiudicataria è responsabile dell'operato e del contegno dei suoi dipendenti e/o collaboratori verso cose o persone, degli eventuali danni che dal suo personale o dai mezzi impiegati potessero derivare al Comune o a terzi.
- L'Aggiudicatario si impegna a rispondere per i danni arrecati alle attrezzature di proprietà del Comune di Fano a causa di uso improprio dei medesimi o negligenza del proprio personale e/o mancata custodia, anche in caso di furto (libri e attrezzature), qualora il personale addetto all'espletamento dei servizi

non metta in atto tutte le procedure per la salvaguardia dei beni del Comune di Fano.

- La Stazione Appaltante resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e l'Aggiudicatario, così come non si potrà porre a carico della Stazione Appaltante, la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione dell'appalto.

- L'Aggiudicataria si impegna ad esibire in qualsiasi momento ed a semplice richiesta la busta paga, le ricevute dei versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio medesimo. In caso di inottemperanza a tali obblighi, il Responsabile del procedimento disporrà la rescissione del contratto senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

L'Aggiudicataria si impegna a rispettare gli standard qualitativi, le norme di funzionamento dei servizi e tutte le procedure così come definiti dalla Direzione del SBF.

L'Aggiudicataria dovrà:

- a) garantire tutti i servizi oggetto del capitolato speciale d'appalto per i periodi e secondo le condizioni indicate;
- b) rispettare nella impostazione e nella realizzazione dei servizi quanto dichiarato nel progetto su la cui base è avvenuta l'aggiudicazione;
- c) osservare tutte le norme vigenti sugli infortuni, sulle provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi ed al contratto collettivo nazionale di categoria applicato, anche tenuto conto delle possibili trasferte e/o spostamenti

da una sede all'altra del proprio personale, in ambito cittadino, a scopi lavorativi;

d) osservare le prescrizioni in materia di tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo 81/08 con s.m.i. e garantire che almeno 4 unità di personale impiegato sia formata per la gestione dell'emergenza, primo soccorso e antincendio assumendosene gli oneri relativi; il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI- Allegato D) dovrà essere condiviso e allegato al contratto;

e) nominare, con oneri a suo carico, un **Responsabile del Progetto**, unico referente dell'Appaltatore, dotato di potere decisionale in nome e per conto dell'Appaltatore, che sarà l'interlocutore della Direzione del SBF per le richieste di informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie e ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.

Nello specifico il Responsabile del Progetto dovrà:

- essere presente in biblioteca almeno 5 ore al mese e comunque garantire la pronta reperibilità telefonica e garantire la propria presenza ogni qualvolta la Direzione del SBF ne faccia richiesta. In caso di sua assenza, dovrà essere garantita analoga presenza e reperibilità da supplente di fiducia;
- corrispondere e collaborare con la Direzione del SBF per qualsiasi aspetto inerente l'appalto e gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza;
- vigilare ogni fase dell'appalto affinché sia conforme a quanto stabilito dai documenti contrattuali e in modo particolare da quanto previsto nel Capitolato Speciale;
- garantire che il personale impiegato sia costantemente e adeguatamente

addestrato a svolgere le funzioni alle quali è assegnato;

- segnalare tempestivamente eventuali cause di forza maggiore che impediscano il regolare svolgimento dei servizi.

Il monte ore mensile di presenza nelle biblioteche del Responsabile del Progetto indicato dall'Aggiudicataria al punto 1.1 della tabella dell'offerta tecnica è da intendersi a carico dell'Aggiudicataria e per tanto eccedente l'orario richiesto per lo svolgimento del servizio;

f) designare, tra i propri dipendenti impiegati presso il SBF con un orario di lavoro di almeno 20 ore settimanali riferito al presente appalto, un **Responsabile Tecnico** con il quale la direzione del SBF si coordinerà e concorderà le soluzioni operative.

In caso di assenza del Responsabile Tecnico l'Aggiudicataria è tenuta a nominare un suo sostituto con i medesimi requisiti richiesti dal presente capitolato.

Nello specifico il Responsabile Tecnico dovrà:

- organizzare il personale in funzione dei servizi secondo gli indirizzi e gli obiettivi della Direzione del SBF;
- compilare gli orari e la turnistica di servizio da inviare con congruo anticipo alla direzione del SBF;
- coordinarsi con la Direzione del SBF per le necessarie verifiche periodiche sul funzionamento dei servizi e sull'applicazione delle procedure;
- informare costantemente e puntualmente i bibliotecari per tutti gli aspetti che riguardano l'organizzazione e la gestione dei servizi;
- suggerire eventuali miglioramenti per l'organizzazione e l'erogazione dei

servizi;

- riferire puntualmente ed in forma scritta in merito a problematiche relative ai servizi e per eventuali guasti ad attrezzature ed arredi che compromettono la normale erogazione dei servizi al pubblico;

- segnalare e, quando possibile, risolvere i problemi emergenti nel corso dello svolgimento dei servizi;

g) attivare, a proprie spese e previo accordo con la Direzione del SBF, i servizi e i progetti di cui al punto 7 della tabella dell'offerta tecnica secondo le modalità riportate nella stessa offerta;

h) fornire a tutti gli operatori cartellino di riconoscimento personale da indossare in maniera visibile durante l'orario di lavoro;

i) provvedere con tempestività alla sostituzione, secondo i tempi e le modalità indicati nel progetto gestionale presentato in fase di offerta, con personale di pari qualifica e profilo professionale degli operatori assenti per qualsiasi motivo, con spese a proprio carico e senza onere alcuno a carico dell'ente;

j) assicurare la continuità delle prestazioni del personale salvo casi di forza maggiore;

k) attenersi alle indicazioni delle direzione del SBF, compreso l'orario di funzionamento del servizio dell'espletamento delle attività appaltate;

l) individuare, per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto, un gruppo costante di persone di fiducia, di comprovata moralità ed in possesso di requisiti professionali di cui all'articolo 14.1 del Capitolato Speciale d'Appalto, assicurando la corretta e responsabile esecuzione dei servizi stessi.

L'elenco degli operatori stabilmente adibiti all'espletamento del servizio nonché di quelli da adibire ad eventuali sostituzioni deve essere comunicato in forma scritta alla direzione del SBF entro 20 giorni dall'aggiudicazione provvisoria.

L'elenco dovrà essere aggiornato da parte dell'Aggiudicataria con comunicazione scritta alla direzione del SBF in caso di trasferimenti, dimissioni o sostituzioni anche a causa di malattie, ferie o infortunio nonché nei casi di sostituzione definitiva. Le sostituzioni, definitive o temporanee, sono autorizzate soltanto con personale avente gli stessi requisiti professionali del personale sostituito. La direzione del SBF valuterà l'idoneità di tale personale all'espletamento del servizio in questione, riservandosi di coinvolgerlo nei programmi di aggiornamento previsti per il proprio personale al fine di garantire la necessaria integrazione e coerenza al funzionamento complessivo delle biblioteche. Gli oneri conseguenti al citato aggiornamento restano a carico dell'Aggiudicataria.

m) garantire che ogni nuovo operatore abbia svolto o si impegni a svolgere presso le biblioteche almeno 5 giorni di addestramento. Per queste giornate, oltre a restare a carico della ditta stessa tutti gli oneri (contributivi, assicurativi e previdenziali) correlati agli operatori, non potrà essere chiesto alcun corrispettivo alla Stazione Appaltante. La comunicazione dell'inizio e della fine di ogni periodo di tirocinio per i nuovi operatori deve essere scritta e inviata alla direzione del SBF, con indicazione dei nominativi degli addetti e delle date di riferimento;

- n) in caso di sospensione dal servizio per cause di forza maggiore o di anomalie occorse durante l'espletamento dei servizi la ditta si impegna ad informare tempestivamente la direzione del SBF. Lo sciopero del personale dipendente della ditta appaltatrice deve essere comunicato con almeno 48 ore di preavviso;
- o) garantire, da parte degli addetti al servizio, la massima riservatezza su ogni aspetto delle attività del SBF;
- p) assicurare il rispetto della puntualità degli orari;
- q) attuare, nei confronti del personale dipendente e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili – alla data di stipulazione del contratto – alla categoria nella provincia di Pesaro e Urbino, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località, nonché a versare con la regolarità prevista dalle norme di settore i contributi di legge in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Gli obblighi suddetti sussistono anche se l'Aggiudicataria non sia aderente ad associazioni di categoria stipulanti, ovvero se receda da esse, e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino al loro rinnovo. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere garantiti ad ogni prestatore d'opera a qualunque titolo associato all'Aggiudicataria;
- r) garantire in caso di cessione e di fusione d'azienda il passaggio diretto dei lavoratori ai sensi dell'art. 2112 del Codice Civile alle medesime condizioni

normative, economiche e contrattuali in essere e l'applicazione del CCNL di riferimento;

s) essere responsabile verso l'ente del buon andamento dei servizi assunti, del corretto uso delle attrezzature e di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna, dell'operato e della disciplina dei propri dipendenti;

t) adottare, nella gestione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone, ai beni e le cose in relazione delle peculiarità degli spazi interessati e delle attrezzature interessate per lo svolgimento dei servizi appaltati;

u) predisporre con cadenza almeno trimestrale, o secondo quanto proposto nell'offerta tecnica, dei report riepilogativi dell'andamento dei servizi contenenti dati statistici, di verifica degli standard e dei tempi di erogazione dei servizi definiti nella Carta dei Servizi ed eventuali proposte di intervento.

Ogni incombenza inerente i servizi in questione verrà svolta dal personale alle dipendenze dell'Aggiudicataria, che rimarrà alle esclusive dipendenze della stessa.

L'Aggiudicataria è sempre responsabile, sia verso la Stazione Appaltante sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei suoi dipendenti. Il personale dovrà mantenere un contegno corretto, riguardoso e rispettoso delle particolari condizioni nelle quali il servizio si svolge. L'Aggiudicataria dovrà rispondere per i propri dipendenti che non osservassero modi seri o cortesi o fossero trascurati o assumessero un comportamento irrispettoso od usassero un linguaggio riprovevole. Qualora, nonostante le segnalazioni e le richieste della Stazione

Appaltante in ordine alla cattiva condotta del personale, quest'ultimo continuasse nel suo comportamento scorretto, verrebbe a crearsi motivo di richiesta di sostituzione immediata del personale suddetto.

Art. 19 – Obblighi dell’Affidatario in relazione al personale addetto al servizio

Il personale utilizzato dall’Appaltatore, dipendenti e/o soci, deve essere regolarmente iscritto al libro paga e ne deve essere garantito il regolare versamento dei contributi sociali ed assicurativi; detto personale dovrà essere dotato di apposita assicurazione contro gli infortuni.

L’Appaltatore è obbligata al rispetto del D.Lgvo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., e pertanto adotterà tutte le precauzioni e cautele atte a prevenire infortuni e ad assicurare e salvaguardare l’incolumità del personale.

Il Comune di Fano si intende, pertanto, sollevato da ogni responsabilità civile e penale, anche verso terzi, derivante dal mancato rispetto delle disposizioni di cui al suddetto D.L.gvo 81/08 e ss.mm.ii. .

L’Appaltatore stipulerà, prima dell’inizio del servizio, adeguata polizza assicurativa per tutti i danni derivanti agli utenti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale durante l'intera permanenza nelle strutture scolastiche in cui saranno effettuati i servizi.

Nell'esecuzione dei servizi derivanti dal presente contratto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato.

L’appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi di lavoro

provinciali, vigenti nel territorio in cui vengono effettuate le prestazioni lavorative, anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione; qualora l'appaltatore rivesta la forma giuridica di "Cooperativa", la stessa dovrà rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali, vigenti nel territorio in cui vengono effettuate le prestazioni lavorative, anche nei rapporti con i soci.

Gli obblighi di cui sopra vincolano l'appaltatore anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione dell'appaltatore stesso e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'appaltatore si impegna a permettere la visione, agli incaricati dell'Amministrazione Comunale, dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nei servizi di cui al presente contratto al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal presente articolo. Gli incaricati comunali sono tenuti al segreto d'ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denunciino un contrasto con quanto pattuito.

La violazione della normativa contrattuale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere, a tutela dei lavoratori impiegati nei servizi, è motivo per l'Amministrazione Comunale di dichiarare la risoluzione del contratto. All'inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione Comunale a causa della risoluzione. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'Affidatario.

L'Appaltatore, inoltre, è obbligato a sollevare e tenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali

azioni proposte direttamente nei confronti della stessa quale soggetto, a qualsiasi titolo, coobbligato.

ART. 20 – Monte ore complessivo

Il servizio viene stimato complessivamente ed in via presuntiva in 13.255 ore ad anno per i servizi bibliotecari ed in 2.144 ore per i servizi di Agenzia Giovani

Il monte ore indicato non è in alcun modo vincolante per l'A.C. che si riserva di apportare modifiche al monte ore stabilito in base alle esigenze che emergeranno nel periodo di vigenza contrattuale. L'aggiudicataria dovrà quindi garantire la contrazione o l'espansione del servizio in ragione delle effettive necessità che saranno riscontrate nei limiti dell'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art- 21 - Rispetto adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro

L'Appaltatore è tenuto alla precisa e scrupolosa osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

L'Affidatario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, così come disposto dal decreto legislativo n.81/2008.

Art. 22 - Trattamento dei dati personali

I dati contenuti nel presente contratto, nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs 196/2003 - così come modificato dal D.lgs

101/2018 - saranno trattati dal Titolare, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti necessari, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia, correlati al rapporto contrattuale ed alla gestione amministrativa e contabile dello stesso.

Resta comunque inteso tra le parti che i rispettivi dati personali saranno trattati secondo i principi di liceità e correttezza in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati adottando misure tecniche e organizzative idonee ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Il legale rappresentante dell'impresa contraente, con la sottoscrizione, dichiara di aver preso visione dell'informativa pubblicato sul sito <https://www.comune.fano.pu.it/fileadmin/dati/PagineDiServizio/468-PrivacyPolicy/InformativaFornitori.pdf>

Art. 23 - Nomina del Responsabile del trattamento dati e relative istruzioni

Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l'oggetto contrattuale come definito dall'art. 1, comporta il trattamento di dati personali da parte dell'aggiudicatario per conto del Comune di Fano, così come disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016 (in seguito anche indicato come "GDPR") e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

In tal senso il Comune, come rappresentato ed in qualità di Titolare del trattamento dei Dati connesso all'esecuzione del contratto, nomina, quale proprio Responsabile del Trattamento dei Dati, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, l'aggiudicatario che, come sopra rappresentato, accetta.

Le parti, come sopra rappresentate, convengono che:

- a) il Responsabile del Trattamento Dati (inseguito anche “RTD”) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il RTD informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- b) il RTD si impegna a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all’oggetto del presente contratto, con divieto di diversa utilizzazione, e a mantenere e garantire la riservatezza dei dati personali trattati (ai sensi dell’art. 1 GDPR) in esecuzione del presente contratto, astenendosi dal comunicare e/o diffondere tali dati al di fuori dei casi espressamente consentiti nel contratto o per legge;
- c) il RTD si impegna a rispondere a tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa europea e italiana in materia di protezione dei dati e, a tal fine, a costituire la relativa documentazione, tra cui, a titolo esemplificativo, il registro dei trattamenti svolti e, laddove richiesto, ne trasmette copia al Comune in relazione ai trattamenti svolti per suo conto;
- d) il RTD si impegna ad adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, adeguate a garantire la tutela dei diritti dell’Interessato, ad affrontare i rischi di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nonché a soddisfare i requisiti del trattamento richiesti dal

Regolamento UE 679/2016.

e) il RTD si impegna a nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, a provvedere alla loro formazione in merito alla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati, a istruirli sulla natura confidenziale dei dati personali trasmessi dal Comune e sugli obblighi del Responsabile esterno del trattamento, affinché il trattamento avvenga in conformità di legge per gli scopi e le finalità previste nel contratto.

f) il RTD si impegna a vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite agli autorizzati, indipendentemente dalla funzione lavorativa;

g) resta inteso tra le Parti che il Responsabile esterno è l'unico responsabile in caso di trattamento illecito o non corretto dei dati (da lui e/o dai propri autorizzati direttamente trattati) e in tal senso si impegna a garantire e manlevare il Comune dei danni e/o pregiudizi che possano su questo ricadere in conseguenza di pretese di terzi e/o degli interessati. Il responsabile esterno è responsabile ai sensi dell'art. 2049 del codice civile anche dei danni arrecati dai propri autorizzati;

h) il RTD deve prevedere un piano di verifica, almeno annuale, dello stato di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;

i) il RTD, nel trattamento dei dati connessi all'esecuzione del presente contratto, si impegna a non ricorrere a sub responsabili o a soggetti qualificabili come sub-responsabili, senza autorizzazione scritta (generale e/o specifica) da parte del titolare del trattamento. Laddove sia concessa tale autorizzazione, le parti, come rappresentate, convengono che il ricorso a sub-responsabili avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 4

dell'articolo 28 del GDPR.

Le parti convengono che gli incarichi affidati a personale non dipendente del RTD, ma comunque sottoposto a regolare contratto di prestazione di servizi od altro con il RTD (es. professionisti del settore sanitario, consulenti, società sportive, etc.) rientrano tra i sub-responsabili oggetto fin da ora di autorizzazione generale. Il RTD, nello svolgimento della propria attività, comunicherà al Titolare sia l'elenco degli eventuali sub-responsabili sia i trattamenti a loro affidati. Il RTD comunica al Titolare anche eventuali modifiche che concernono i sub –responsabili, quali a titolo esemplificativo l'aggiunta o la sostituzione affinché lo stesso, ai sensi dell'art. 28 co.2 GDPR, possa opporsi entro 15 giorni dalla comunicazione.

l) il RTD, avuto riguardo della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare le richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dagli articoli da 15 a 21 del GDPR.

m) il RTD assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del GDPR, nonché per tutte le attività richieste obbligatoriamente per legge, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento, impegnandosi particolarmente a comunicare al Titolare, appena ne ha avuto conoscenza, ogni eventuale violazione dei dati personali subita;

n) il RTD si impegna ad avvisare tempestivamente il Titolare in caso di ispezioni o richieste di informazioni, documenti o altro, da parte del Garante o da altra Autorità preposta, in merito ai trattamenti effettuati per suo conto,

impegnandosi altresì a fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità dallo stesso indicate, i dati e le informazioni necessari per consentire l'approntamento di idonea difesa in eventuali procedure relative al trattamento dei dati personali, connessi all'esecuzione del contratto, pendenti avanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria;

o) il RTD, su scelta del titolare del trattamento (ai sensi degli articoli 1285 e 1286 del codice civile), attraverso una comunicazione via pec al termine della durata del rapporto contrattuale, si obbliga a cancellare o a restituire tutti i dati personali relativi al trattamento connesso al presente contratto, cancellando altresì le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati o che i dati vengano conservati per legittimo interesse del RTD esclusivamente in relazione alle prestazioni erogate e ad eventuali diritti di difesa;

p) il RTD mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento, peraltro, informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. Le parti contrattuali, come sopra rappresentate, convengono altresì che la nomina del RTD abbia durata limitata all'esecuzione del presente contratto.

Art. 24 – Controversie e foro competente

Qualsiasi questione dovesse insorgere tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicataria in ordine all'esecuzione dei servizi concessi, verrà deferita al foro competente di Pesaro.

Art. 25 – Norme regolatrici dell'appalto e norme transitorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto e dal capitolato si fa riferimento alle norme in materia di appalti di servizi.

Art. 26 - Estensione degli obblighi di condotta prevista per i dipendenti pubblici

GL'Affidatario prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Fano approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 30 dicembre 2013 di cui dichiara di aver preso conoscenza sul sito internet dell'Ente www.comune.fano.pu.it – sezione Amministrazione trasparente e si obbliga a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 27 - Assenza di condizioni ostative alla stipula

Il Responsabile di Settore che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:

- non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma degli artt. 6-bis della legge n. 241/1990, art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Fano, nonché le cause di astensione previste dagli artt. 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Fano;
- non ricorrono gli obblighi di astensione di cui all'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 28 – Assenza di causa interdittiva alla stipula del contratto

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 29 - Spese

Le spese relative al presente contratto, bolli, registrazione, diritti di segreteria ed ogni altra inerente e conseguente, sono a totale e definitivo carico dell'Affidatario che ha versato al Tesoriere Comunale, la somma complessiva di € _____ (euro _____), di cui € _____ per diritti di segreteria ed € _____ per imposta di registro (art. 1. Bis della Tariffa-Parte prima - allegata al d.P.R. n. 642/1972, di cui al D.M. 22 febbraio 2007).

Qualora, a seguito di un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate

dovesse essere ricalcolato il valore dell'imposta di bollo, l'Appaltatore si impegna sin da ora a versare la differenza con relativa sanzione e interessi senza alcuna rivalsa nei confronti dell'Ente e dell'Ufficiale Rogante.

Nelle ipotesi di applicazione delle penali di cui all'art. 13 del presente contratto, l'Appaltatore si impegna sin da ora, ad effettuare i versamenti richiesti per la registrazione delle stesse all'Agenzia delle Entrate.

Il presente contratto è stipulato in forma pubblica-amministrativa in formato elettronico, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il disposto dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 179/2012, convertito nella Legge n. 221/2012 e s.m.i.

Art. 30 – Disposizioni di carattere fiscale

Il corrispettivo del presente contratto è soggetto ad IVA: l'atto va registrato con imposta a misura fissa giusto l'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Le parti dichiarano che la loro Partita IVA e Codice Fiscale sono i seguenti:

- ditta _____

- Comune di Fano – codice fiscale e partita Iva n. 00127440410.

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. pagine a video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche di cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 117 del 21 maggio 2013), unitamente ai documenti informatici materialmente allegati.

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da

ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici materialmente allegati è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 3 e all'art. 30, comma 3, del citato Decreto Legislativo.

Per il Comune dott. _____

Per la ditta Sig. _____

Il Segretario Generale dott. _____

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)